



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 19 – 10 SETTEMBRE 2026

Riunione del 07 settembre 2026

11.26.27 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- S. P.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

Sig. S. P., in qualità di Ufficiale di Gara tesserato con il C.T. Fipav Piacenza, per violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 1 e 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver utilizzato, con la mail del 21 maggio 2026 indirizzata a plurimi destinatari, espressioni offensive ed irrispettose all'indirizzo del C.T. Fipav di Piacenza e dei propri organi o soggetti deputati all'organizzazione arbitrale territoriale, qualificando, impersonalmente, gli stessi come "persone false ed ipocrite che hanno fatto.....parecchi danni nei rapporti Comitato/arbitri/società" nonché, con la successiva comunicazione whatsapp, nei confronti della Responsabile Territoriale Ufficiali di Gara del C.T. Fipav Piacenza definita "ridicola e piccolina";

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto a mezzo del quale, in data 28.05.2026, il Presidente del Comitato Territoriale di Piacenza, segnalava alla Procura Federale il comportamento, di assunta rilevanza disciplinare, tenuto dal tesserato S. P. il quale, arbitro in forza presso il CT esponente, nel contesto di una richiesta di trasferimento presso altro Comitato, inviava in data 21.05.2026 una mail al Presidente del CT e ad altri organi provinciali e regionali nella quale risultavano inserite "espressioni gravemente offensive e lesive nei confronti di dirigenti e tesserati del Comitato Territoriale di Piacenza".

Con successiva comunicazione, il medesimo esponente trasmetteva alla Procura Federale anche lo screenshot di una conversazione WhatsApp intercorsa tra lo stesso S. P. e la Responsabile



Territoriale Ufficiali di Gara del CT Piacenza nell'ambito della quale l'odierno incolpato rivolgeva alla dirigente espressioni da ritenersi offensive e denigratorie nei confronti della stessa.

Acquisiti i due esposti e la documentazione allegata agli stessi la Procura Federale avviava le indagini e, ritenuti i fatti documentalmente provati e disciplinarmente rilevanti, comunicava al tesserato S. P. la conclusione delle indagini e la propria intenzione di procedere al suo deferimento.

All'esito di detta comunicazione, l'odierno incolpato in data 16.06.2026 inviava alla Procura una memoria difensiva, a propria firma, con la quale si eccepiva da una parte la genericità delle affermazioni oggetto di contestazione, da ritenersi inidonee a ledere la reputazione di chicchessia e soprattutto la non riferibilità delle stesse ad alcun soggetto preciso; per altro verso rivendicava la necessità di contestualizzare sia la mail che la conversazione WhatsApp nell'ambito di un rapporto nel quale il tesserato lamentava condotte ostruzionistiche e persecutorie nei suoi confronti da parte dei vertici del CT. Quanto poi alle frasi rivolte alla RTUG le stesse non risulterebbero di particolare rilevanza offensiva e denigratoria.

Ritenute non scriminanti le eccezioni difensive dell'odierno incolpato, la Procura ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale il quale, per l'effetto, disponeva la convocazione delle parti per l'udienza del 07 settembre 2026 da tenersi in modalità di videoconferenza.

All'udienza del 07 settembre 2026 compariva il rappresentante della Procura federale, avv. Fulvia Finotti, la quale si riportava all'atto di deferimento e dunque insisteva per l'accertamento della responsabilità disciplinare del prevenuto e per l'applicazione di idonea sanzione a danno del medesimo.

Compariva, altresì, l'incolpato di persona il quale, ribadendo la propria decisione di rinunciare alla difesa tecnica, si riportava alla memoria difensiva agli atti, concludendo per il proprio proscioglimento.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Il comportamento oggetto di incolpazione risulta essere documentalmente provato oltre ad essere stato espressamente confermato nella sua storicità e dinamica dallo stesso prevenuto il quale, nella propria difesa, ha confermato la paternità delle dichiarazioni per le quali si procede, pur contestandone la portata offensiva e dunque la rilevanza disciplinare.



Quanto alla valutazione in ordine all'efficacia denigratoria delle frasi contenute nella corrispondenza acquisita agli atti, il Tribunale ritiene che le eccezioni difensive dell'incolpato non valgano in alcun modo a scriminare la condotta contestata alla luce della oggettiva ed incontestabile portata offensiva delle frasi e delle allusioni formulate nei confronti dei dirigenti e del RTUG, fino ad augurarsi *"che ci siano dei cambiamenti a livello dirigenziale per il bene di Piacenza"*.

Né appare condivisibile la residua eccezione dell'incolpato circa la mancata specifica indicazione dei soggetti accusati di essere *"persone false e ipocrite"*, laddove tali soggetti possono essere chiaramente individuati anche perché citati nel contesto della mail come i responsabili dei *"pessimi rapporti che si sono venuti a creare"*. Ed invero, anche contestualizzando la corrispondenza de qua nell'ambito di tali pessimi rapporti, la condotta dell'incolpato appare comunque ingiustificata, inopportuna ed offensiva.

Ancor più palese si rivela la responsabilità dell'incolpato con riferimento agli epiteti rivolti al RTUG nella corrispondenza intercorsa a mezzo WhatsApp, essendo gli stessi diretti chiaramente alla persona, oggettivamente denigratori ed offensivi (*"sei ridicola e piccolina"*) e, cosa ancor più grave, tendenti ad accusare il destinatario di non meglio specificate colpe (*"tanto tutti sanno chi e cosa sei..."*).

Il Tribunale ritiene dunque accertata la responsabilità dell'incolpato per i fatti al medesimo contestati e dispone di conseguenza l'irrogazione della sanzione di cui al dispositivo.

P Q M

Il Tribunale delibera di infliggere a carico del tesserato S. P. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due).

Roma, 7 settembre 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 10 settembre 2026